



## LINEE GUIDA

# “DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI”

*Roma - Hotel Sheraton Golf Parco De’ Medici - 27 ottobre 2008*

**Dichiarazioni di Conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari**

***Presentazione modelli condivisi Aidi, Federazione Gomma Plastica – Unionplast e Assografici/Giflex***

**PREMESSA**

La sicurezza dei prodotti alimentari è un argomento di grande interesse e di crescente attualità che coinvolge tutta la filiera per dare garanzie e certezze ai consumatori. Per questo motivo l'interesse delle autorità competenti, si è concentrato non solo sugli alimenti, ma anche sui materiali destinati a venire a contatto diretto. Di conseguenza, negli ultimi anni, a livello nazionale ed europeo, sono stati emessi numerosi atti legislativi per disciplinare la materia.

In particolare, oltre alle richieste di tracciabilità lungo la filiera, si è rafforzata l'esigenza di accompagnare tutti i materiali destinati a contenere alimenti con una dichiarazione che ne attesti la conformità alla legislazione vigente.

**SCOPO**

Il desiderio di trasparenza e la volontà di dare adeguate garanzie ai consumatori e alle autorità competenti hanno portato tre Associazioni della filiera dell'industria e dell'imballaggio alimentare, AIDI (Associazione delle Industrie Dolciarie Italiane), Federazione Gomma Plastica - Unionplast (Unione Nazionale Industrie Trasformatrici Materie Plastiche) e Assografici/Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) alla decisione di avviare un tavolo di lavoro congiunto.

L'obiettivo è di elaborare e condividere un modello di dichiarazione di conformità applicabile ai prodotti e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti che soddisfi i requisiti di legge.

Il documento che segue e i modelli allegati sono il risultato del lavoro svolto fino ad oggi e della condivisione delle idee da parte dei rappresentanti delle Associazioni industriali sopra citate.

**CONCLUSIONI**

I modelli di dichiarazione sono stati predisposti in conformità con i requisiti previsti dalla disciplina vigente e rappresentano il miglior punto di arrivo del lavoro svolto fino ad oggi dai componenti della filiera dell'imballaggio alimentare.

Se ne raccomanda l'uso sia agli utilizzatori che ai produttori di materiali ed oggetti in materia plastica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

In alcuni passaggi, questi documenti risultano incompleti a causa della carenza di una disciplina armonizzata e chiara applicabile ad alcuni materiali e/o componenti destinati al contatto con gli alimenti (ad esempio: materie prime diverse dai film plastici, inchiostri e adesivi).

**CAMPO DI APPLICAZIONE**

I modelli proposti si applicano esclusivamente ai materiali rigidi e flessibili nei quali la superficie destinata ad entrare in contatto con gli alimenti è costituita da materiale plastico.

Essi riguardano solo l'ultimo anello della catena di fornitura, ovvero la consegna di materiali e/o articoli (successivamente detti materiali) alle industrie alimentari da parte delle aziende che operano nel settore della trasformazione.

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Di seguito viene sintetizzato il contenuto delle leggi che disciplinano l'immissione in commercio e l'uso dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti in Europa.

- Regolamento (CE) n. 1935/2004: l'articolo 3 definisce in modo chiaro i requisiti d'idoneità dei materiali destinati al contatto con gli alimenti. Il dettato è riportato integralmente:

I materiali e gli oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

- a. costituire un pericolo per la salute umana
- b. comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- c. comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

L'articolo 16 riporta in modo chiaro la disposizione di accompagnare i materiali con una dichiarazione scritta che ne attesti la conformità alle norme vigenti. Si dispone, altresì, che tale conformità debba essere adeguatamente dimostrata. La relativa documentazione deve essere resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano.

L'articolo 17 richiede quanto segue:

1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, la comunicazione di informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.
  2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici devono disporre di sistemi e di procedure che consentano l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
  3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario devono essere individuabili da un sistema adeguato che ne consenta la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.
- Regolamento (CE) n. 1895/2005: esso stabilisce regole e limiti per alcuni derivati epossidici (BADGE, BFDGE, NOGE) di possibile utilizzo nelle materie plastiche destinate al contatto con gli alimenti.
  - Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti: la direttiva fissa i limiti di migrazione globale dei materiali e degli oggetti in plastica a contatto con gli alimenti; fornisce le liste positive delle sostanze che possono essere contenute nei materiali e negli oggetti e fissa eventuali limiti di migrazione specifica ed eventuali restrizioni quantitative. Viene affrontato il tema delle sostanze "dual use", cioè di additivi che possono essere presenti nei materiali di confezionamento ed anche, contemporaneamente, essere usati anche dall'industria alimentare. In questo caso, devono essere fornite adeguate informazioni per evitare che possano essere superati i limiti di contenuto fissati dalle Direttive Europee 89/107/CEE e 88/388/CEE.

Nel 4° emendamento, Direttiva 2007/19/CE, all'articolo 9 viene introdotto l'obbligo di corredare la consegna dei materiali per imballaggio con la dichiarazione di conformità; nell'allegato VII sono indicate in dettaglio le informazioni che devono essere riportate nel documento.

In Italia, la disciplina vigente si articola sui decreti e provvedimenti di seguito sintetizzati.

- Decreto Ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche (circa 45): è il documento normativo di riferimento in Italia. Contiene le disposizioni di carattere generale e quelle specifiche destinate ad alcuni materiali quali, plastica, gomma, carta e cartone, vetro, acciaio inox e cellulosa rigenerata. In particolare, sono introdotti i concetti di "liste positive", di "migrazione globale" e di "migrazione specifica", definendo anche i relativi valori limite (articoli 3, 4, 5 ed allegati pertinenti). Agli articoli 6 e 7 sono indicati espressamente i compiti dei vari attori della filiera e il ruolo della dichiarazione di conformità. Il recepimento delle disposizioni comunitarie emesse sotto forma di direttive avviene nell'ambito degli aggiornamenti di questo decreto.
- Decreto Presidenziale 777/82 ed il successivo aggiornamento Decreto Legislativo 108/92: l'articolato di questi due decreti riprende le considerazioni di carattere generale sulle responsabilità dei vari attori della filiera e sulla necessità della dichiarazione di conformità già svolte nell'ambito del Decreto 21 marzo 1973. Sono anche dettagliate le sanzioni applicabili in caso di eventuali inadempienze.
- Circolare del Ministero della salute del 24 gennaio 2006: il documento richiama l'attenzione delle imprese del settore materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e dell'industria alimentare sulle disposizioni vigenti e sulle responsabilità che la suddetta disciplina prevede da parte delle stesse.

## **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI FILIERA**

La dichiarazione di conformità costituisce evidenza dell'idoneità all'uso che il produttore d'imballaggi/articoli è tenuto a comunicare sulla base degli utilizzi previsti e, ove applicabile, delle informazioni fornite dal cliente utilizzatore.

Emettendo la dichiarazione, il produttore si assume legalmente tutte le responsabilità delle informazioni riportate. Tali informazioni (p. es. limiti nelle condizioni di utilizzo, rispetto delle migrazioni, ecc.) definiscono le caratteristiche ed i requisiti d'idoneità del materiale fornito. Eventuali incoerenze pregiudicano l'adempimento dell'articolo 3 del Regolamento Quadro 1935/2004/CE.

La dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore non esime il cliente utilizzatore dall'effettuare le dovute verifiche a conferma della completa idoneità, anche tecnologica, del materiale, segnalando tempestivamente eventuali discordanze rispetto alle indicazioni fornite dal produttore.

Un'eventuale mancanza d'informazioni da parte del cliente al fornitore (p. es. condizioni di confezionamento, condizioni d'uso, ecc.) o un utilizzo del materiale differente da quello dichiarato (confezionamento di alimenti diversi) potrebbe pregiudicare l'idoneità dell'imballaggio per gli usi previsti così come dichiarato dal produttore, attraverso la dichiarazione di conformità.

E' quindi importante che i componenti della filiera lavorino in stretta collaborazione e in piena condivisione delle informazioni per garantire la sicurezza del consumatore finale.

Le notizie che il produttore dei materiali dovesse ritenere riservate potranno essere fornite al cliente a fronte di un accordo di riservatezza che limiti la circolazione delle informazioni ed individui con

precisione le persone che possono averne accesso. Un esempio non vincolante di accordo è riportato nell'allegato 4.

## **MODELLI DI DICHIARAZIONE**

Il gruppo di lavoro ha elaborato due modelli che si differenziano solo nella prima parte e che corrispondono a due diverse condizioni di commercializzazione dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

La dichiarazione TIPO I (vedi allegato 2) si riferisce a una situazione in cui è completamente individuato l'alimento da confezionare comprese la classe di appartenenza (direttiva europea 85/572 e recepimenti italiani) e le condizioni d'uso.

La dichiarazione TIPO II (vedi allegato 3) è dedicata alla commercializzazione di materiali per i quali non sono noti le condizioni di utilizzo e l'alimento da confezionare. In questo caso il produttore dichiara autonomamente eventuali limitazioni.

La dichiarazione di conformità dovrà essere sempre compilata su carta intestata dell'azienda produttrice dei materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Riferendosi alla numerazione riportata nei modelli, di seguito, si propone un'analisi dettagliata dei singoli punti.

PUNTO 1: le differenze tra le dichiarazioni TIPO I e TIPO II sono già state indicate; si sottolinea soltanto che i modelli riportano i riferimenti legislativi sia europei sia italiani.

PUNTO 2: la descrizione del materiale sarà generica ed evidenzierà solo i componenti principali (p. es. film per materiali multistrato), senza entrare nel dettaglio degli spessori o delle sigle dei fornitori delle materie prime.

PUNTO 3: sono possibili tre scelte una alternativa all'altra e le note sono diverse per il TIPO I e per il TIPO II.

Nel caso del TIPO I la scelta è tra le seguenti possibilità:

- Il prodotto da confezionare (noto) non prevede che siano fatte prove di migrazione specifica.
- Il materiale e/o l'articolo non contiene sostanze sottoposte a limiti di migrazione specifica secondo le legislazioni citate e rispetta il limite di migrazione globale.
- Il materiale e/o l'articolo contiene sostanze soggette a restrizioni (limiti di migrazione specifica o, quantità massime utilizzabili) secondo le legislazioni citate. In ogni caso, sono rispettati i limiti di migrazione specifica e globale.

Quando si barra la seconda o la terza scelta si dichiarano anche le condizioni (tempo, temperatura) di prova e i simulanti adottati.

Nel caso della dichiarazione TIPO II è compito del produttore d'imballaggi/articoli dichiarare quali condizioni sono applicate e gli eventuali limiti nell'utilizzo del materiale.

L'indicazione esplicita delle sostanze e degli additivi presenti e sottoposti a limiti di migrazione specifica può avvenire mediante la sottoscrizione di un accordo di riservatezza.

Le prove e/o i calcoli di migrazione devono essere effettuati in accordo con le leggi e le direttive citate nei documenti di dichiarazione. In considerazione di specifiche condizioni di confezionamento, qualora il rapporto peso/superficie utilizzato per i calcoli non corrisponda a quello citato nel modello (considerato come convenzionale) si deve dichiarare il rapporto adottato.

PUNTO 4: l'elenco delle sostanze "dual use" (additivi ed aromi tipici dell'industria alimentare che possono essere usati anche nei materiali di confezionamento) è molto esteso ed è difficile per un produttore d'imballaggi controllarle tutte.

L'utilizzatore del materiale s'impegna a comunicare eventuali restrizioni applicabili ad additivi e aromi presenti nella composizione del prodotto alimentare.

Il fornitore del materiale, note quali sono le sostanze presenti, eseguirà i controlli necessari per accertarne la presenza anche nell'imballo. In caso positivo dovrà verificare, attraverso prove o calcoli, che siano rispettate le restrizioni riportate nella legislazione di riferimento.

PUNTO 5: nella compilazione della dichiarazione deve essere espressamente indicata l'azienda destinataria del documento. Questo contribuisce all'identificazione univoca della dichiarazione e del prodotto confezionato. Non si ritengono valide dichiarazioni generiche d'idoneità al contatto con gli alimenti.

PUNTO 6: l'affermazione riportata in questo punto costituisce l'assunzione della specifica responsabilità, sia per il produttore sia per l'utilizzatore, in merito all'idoneità tecnologica e allo scopo cui è destinato il materiale secondo i criteri espressi nel precedente capitolo sugli obblighi e le responsabilità di filiera.

PUNTO 7: la data riportata sulla dichiarazione ne sancisce l'inizio del periodo di validità. Il documento rimane valido fino a che non intervengano cambiamenti sostanziali nei processi produttivi adottati e/o nelle materie prime utilizzate in grado di mutare alcuni requisiti di conformità, oppure, fino a quando non vengano modificati i riferimenti legislativi riportati al punto 1 in modo tale da richiedere una nuova verifica della conformità. In ogni caso, si consiglia di rinnovare la dichiarazione ogni due anni.

PUNTO 8: alla dichiarazione è possibile aggiungere altre notazioni che non costituiscono requisito di legge, ma fanno parte di accordi contrattuali finalizzati allo scambio d'informazioni tra fornitore e utilizzatore. Previo accordo tra le parti, possono essere allegati anche i certificati di prova e di analisi (documentazione analitica di supporto).

PUNTO 9: insieme alla data, all'indicazione del destinatario, il codice identificativo o, numero della dichiarazione consente di stabilire immediatamente una relazione univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti (o consegne) del medesimo materiale.

In questo modo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, il trasformatore potrà garantire formalmente la conformità del materiale senza dover necessariamente allegare ogni volta la dichiarazione di conformità, ma, semplicemente inserendo in modo opportuno il riferimento in un certificato di collaudo o in un documento di trasporto. Devono essere rispettati i criteri di validità riportati al punto 7.

FIRMA: il documento deve essere corredato anche dal nome in chiaro della persona che lo firma e del suo incarico in azienda.

## **ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Fatti salvi gli obblighi legislativi, con lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari, una più approfondita conoscenza delle informazioni relative alla composizione dei materiali a contatto degli alimenti può essere ottenuta facendo ricorso ad accordi di riservatezza che tutelino la proprietà del know how del produttore e permettano all'utilizzatore di conoscere meglio i componenti del materiale che intende usare.

**ALLEGATI**

1. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
2. MODELLO DI CONFORMITA' TIPO I
3. MODELLO DI CONFORMITA' TIPO II
4. ESEMPIO DI ACCORDO DI RISERVATEZZA
5. ELENCO PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO

## ALLEGATO 1

### NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- **Regolamento (CE) n. 1935/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- **Regolamento (CE) n. 1895/2005** della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari
- **Direttiva 2002/72/CE** della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi quattro aggiornamenti (2004/1/CE, 2004/19/CE, 2005/79/CE, 2007/19/CE)
- **Decreto Ministeriale 21 marzo 1973:** Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successivi aggiornamenti
- **Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777:** Attuazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti
- **Decreto Legislativo 25 Gennaio 1992 n. 108:** Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari
- **Circolare del Ministero della Salute del 24 Gennaio 2006:** Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: responsabilità delle imprese e dell'industria alimentare

Le direttive ed i regolamenti europei possono essere consultati al seguente indirizzo web:

[www.eur-lex.europa.eu/RECH\\_menu.do?ihmlang=it](http://www.eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it)

Il testo delle disposizioni nazionali può essere richiesto, per le aziende associate, alle rispettive associazioni di appartenenza. Per le aziende non associate il testo può essere consultato attraverso il sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al seguente indirizzo:

[www.ipzs.it](http://www.ipzs.it)



**ALLEGATO 2**

**DICHIARAZIONE TIPO I**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

**(N.B.: sempre su carta intestata dell'azienda)**

- 1 Con la presente si dichiara che il materiale (codice, descrizione del materiale o altro riferimento) fornitoVi per il confezionamento di: .....
- (Per la denominazione dell'alimento si scelga il prodotto o gruppo di prodotti in riferimento alle classi indicate dalla Direttiva Europea 85/572 CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile 1993, n. 220 e successivi aggiornamenti e modifiche. La classe di appartenenza dell'alimento e le condizioni d'uso – tempo, temperatura, ecc. – devono essere indicate sulla scheda/informativa tecnica fornita dall'utilizzatore)

**è conforme**

alla seguente legislazione comunitaria CE :

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE
- Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche

ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

- 2 Il materiale sopra citato è fabbricato con:

.....  
.....  
.....

(per i materiali multistrato precisare qual è il lato a contatto con l'alimento).

- 3 Si dichiara che

- Il materiale può essere utilizzato per il confezionamento dell'alimento riportato al punto 1 in quanto non sono previste prove di migrazione globale e specifica
- il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:
- il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

simulante: .....(indicare il simulante o la relativa lettera)\*

tempo e temperatura:

- ..... (indicare tempo e temperatura di prova)\*, per contatto breve
- ..... (indicare tempo e temperatura di prova)\*, per contatto prolungato

simulante: .....(*indicare il simulante o la relativa lettera*)\*

tempo e temperatura:

- ..... (*indicare tempo e temperatura di prova*)\*, per contatto breve

- ..... (*indicare tempo e temperatura di prova*)\*, per contatto prolungato

\*(Scegliere il o i simulanti e le condizioni di prova in riferimento alle Direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e successivi aggiornamenti e modifiche, ed al Decreto del 22 Luglio 1998 - n. 338).

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e DM 21 marzo 1973, ove applicabili. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm<sup>2</sup> di prodotto.

4 Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi "dual use").

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

5 Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: (indicare la società o l'azienda alla quale è destinata la dichiarazione): .....

6 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

7 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

8 Altre notazioni: (facoltativo): .....

9 Codice/Numero dichiarazione: .....

Data ..... Firma e Funzione .....

*(per responsabile non si deve necessariamente intendere il "legale rappresentante della società". Tuttavia il firmatario deve svolgere, all'interno della compagine aziendale una funzione direttamente correlata ad attività attinenti la dichiarazione. Pertanto dovrebbe essere preposto ad una delle seguenti aree: Qualità, R&D, Laboratorio, Direzione Tecnica ed altre equivalenti. Si raccomanda, per quanto possibile di integrare la firma con un timbro aziendale)*

Esempi di altre notazioni:

Il materiale è idoneo per il confezionamento dei seguenti prodotti alimentari: alimenti per la prima infanzia e alimenti di proseguimento ai sensi delle Direttive 89/398/CE, 06/141/CE e Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e DPR 20 marzo 2002 n. 57

Si  No

Il materiale è idoneo all'impiego in forno a microonde unitamente al prodotto alimentare

Si  No

Se si indicare le condizioni .....

Il materiale è idoneo all'impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alimentare

Si  No

Se si indicare le condizioni .....

Il materiale è idoneo all'impiego a basse temperature unitamente al prodotto alimentare

Si  No

Se si indicare le condizioni .....

**ALLEGATO 3**

**DICHIARAZIONE TIPO II**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE  
A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI

**(N.B.: sempre su carta intestata dell'azienda)**

1 Con la presente si dichiara che il materiale ( codice, descrizione del materiale o altro riferimento)  
fornitoVi

(le note e/o i simulanti impiegati per le prove di migrazione, indicati al punto 3 della presente  
dichiarazione, consentono di determinare il prodotto alimentare o il gruppo di prodotti alimentari,  
ammessi al contatto, secondo la Direttiva 85/572/CEE recepita con il Decreto Ministeriale del 26 Aprile  
1993, n. 220 e successivi aggiornamenti e modifiche)

**è conforme**

alla seguente legislazione comunitaria CE :

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE
- Direttiva 2002/72/CE e successivi aggiornamenti e modifiche

ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche.

2 Il materiale sopra citato è fabbricato con:

.....  
.....  
.....

*(per i materiali multistrato precisare qual è il lato a in contatto con l'alimento).*

3 Si dichiara che

- Il materiale può essere esclusivamente utilizzato per il confezionamento di alimenti per i quali non sono previste prove di migrazione globale e specifica
- il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale alle seguenti condizioni:
- il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate. Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche nelle seguenti condizioni di prova:

simulante: .....(indicare il simulante o la relativa lettera)\*

tempo e temperatura:

- ..... (indicare tempo e temperatura di prova)\*, per contatto breve

- ....., (*indicare tempo e temperatura di prova*)\*, per contatto prolungato

simulante: .....(*indicare il simulante o la relativa lettera*)\*

tempo e temperatura:

- ..... (*indicare tempo e temperatura di prova*)\*, per contatto breve

- ..... (*indicare tempo e temperatura di prova*)\*, per contatto prolungato

\*(Scegliere il o i simulanti e le condizioni di prova in riferimento alle Direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e successivi aggiornamenti e modifiche, ed al Decreto del 22 Luglio 1998 - n. 338).

Il limite di migrazione globale, unitamente alle altre restrizioni specifiche alle quali possono essere sottoposti i monomeri e/o gli additivi presenti nel materiale, sono rispettati nelle condizioni d'uso sopra menzionate. L'affermazione è supportata da prove analitiche oppure in base a calcoli sulla migrazione delle sostanze condotti in accordo con le direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE e 97/48/CE e DM 21 marzo 1973, ove applicabili. I calcoli sono stati effettuati assumendo che 1 kg di alimento venga in contatto con 6 dm<sup>2</sup> di prodotto.

4 Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dalle Direttive 89/107/CEE e 88/388/CEE e dai Decreti Ministeriali 27 febbraio 1996 - n. 209, 27 novembre 1996 - n. 684 e 23 luglio 2003 (sostanze chiamate anche additivi "dual use").

Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 5 bis Direttiva 2002/72/CE e art. 9 comma 2, lettera c) del DM 21 marzo 1973.

L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi e aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

5 Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: (indicare la società o l'azienda alla quale è destinata la dichiarazione).....

6 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

7 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

8 Altre notazioni: (facoltativo): .....

9 Codice/Numero dichiarazione: .....

Data ..... Firma e Funzione .....

*(per responsabile non si deve necessariamente intendere il "legale rappresentante della società". Tuttavia il firmatario deve svolgere, all'interno della compagine aziendale una funzione direttamente correlata ad attività attinenti la dichiarazione. Pertanto dovrebbe essere preposto ad una delle seguenti aree: Qualità, R&D, Laboratorio, Direzione Tecnica ed altre equivalenti. Si raccomanda, per quanto possibile di integrare la firma con un timbro aziendale)*

**ALLEGATO 4**

**ACCORDO DI RISERVATEZZA**

Tra

XXXXXX, con sede legale a ?????, Via xxxxxx, P. IVA xxxxxxxxxxxx, rappresentata da xxxxxxxxxxxx, Direttore Generale

e

YYYYYYYYYY, con sede legale a !!!!!!, Via yyyyyyyyyyyyyyyy, P. IVA zzzzzzzzzzzzzzzz, rappresentata dal *Direttore yyyyyyyyyyyyyy*

PREMESSO CHE

- a. XXXXXX è specializzata nella produzione e commercializzazione di imballaggi flessibili per alimenti ed è proprietaria, sia direttamente che attraverso società fornitrici, di alcune informazioni confidenziali relative a procedimenti, anche oggetto di deposito di brevetti e domande di brevetto relativamente al medesimo oggetto (di seguito “INFORMAZIONI RISERVATE”).
- b. tali INFORMAZIONI RISERVATE costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di considerevole valore economico per XXXXXX, la cui divulgazione arrecherebbe un danno economico notevole.
- c. XXXXXX ha la possibilità di rivelare a YYYYYYYYYY dette INFORMAZIONI RISERVATE.
- d. tali INFORMAZIONI RISERVATE sono rivelate al solo scopo di permettere a YYYYYYYYYY di effettuare una valutazione tecnica in merito all’adeguatezza di uno specifico prodotto fornito da XXXXXX e della relativa documentazione fornita a supporto rispetto alla “dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari” sia rispetto alla legislazione comunitaria CE che alla legislazione italiana.

In considerazione di ciò, tra le Parti sopra richiamate si conviene e si stipula quanto segue:

1. Per INFORMAZIONI RISERVATE si intende informazioni non pubbliche, di proprietà e di natura confidenziale di XXXXXX, inclusi report, analisi, dati tecnici, studi, ricerche e ogni altra informazione orale o scritta. Le INFORMAZIONI RISERVATE possono essere ricevute in qualsiasi forma, incluso documenti scritti, programmi al computer, diagrammi, specifiche di componenti, disegni o altro mezzo.  
Le INFORMAZIONI RISERVATE rivelate da XXXXXX a YYYYYYYYYY, sia oralmente che per iscritto, tramite ispezioni o in qualunque altro modo, dovranno essere considerate INFORMAZIONI RISERVATE, salvo diversamente concordato per iscritto da XXXXXX.
2. YYYYYYYYYY non utilizzerà, senza il consenso scritto di XXXXXX alcuna INFORMAZIONE RISERVATA, ovvero non divulgherà dette INFORMAZIONI RISERVATE a qualsiasi terza persona, ditta o ente. YYYYYYYYYY accetta inoltre di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i suoi dipendenti, collaboratori, o altri, che avranno necessariamente accesso a, ovvero otterranno rivelazioni in tutto o in parte di, dette INFORMAZIONI RISERVATE, le tengano nella riservatezza più assoluta.

3. L'obbligo di segretezza non si applica a:

- i. Informazioni che, sulla base di dimostrazioni, erano in possesso di YYYYYYYYYY prima della rivelazione da parte di XXXXXXX; o
- ii. Informazioni che sono o diventano, senza alcuna colpa da parte di YYYYYYYYYY, di dominio pubblico mediante pubblicazione od altro; o
- iii. Informazioni che YYYYYYYYYY possa dimostrare di aver ricevuto da terzi come loro libero ed autonomo diritto non derivante direttamente od indirettamente da XXXXXXX; o
- iv. Informazioni che devono essere rivelate a seguito di azione legale o governativa, o a seguito di richiesta da parte di autorità giudiziaria, o di altra previsione legislativa, salva la condizione che sia data da YYYYYYYYYY a XXXXXXX pronta notifica di tale azione o richiesta.

Le INFORMAZIONI RISERVATE non saranno considerate come appartenenti alle eccezioni precedenti, semplicemente perché tali informazioni sono parte di informazioni più generali di dominio pubblico o in possesso di YYYYYYYYYY. Neppure un insieme di parti di informazioni sarà considerato nell'ambito delle eccezioni precedenti solo per il fatto che tali parti siano di dominio pubblico od in possesso di YYYYYYYYYY, a meno che l'insieme delle stesse non sia di dominio pubblico o in possesso di YYYYYYYYYY.

4. Tutte le INFORMAZIONI RISERVATE fornite da XXXXXXX a YYYYYYYYYY, rimangono di proprietà di XXXXXXX e saranno considerate in comodato a YYYYYYYYYY solo per quanto sopra specificato e YYYYYYYYYY non può né potrà utilizzare, adottare, trasferire, comunicare, consegnare, indicare, riprodurre, copiare o duplicare, una qualsiasi parte di tali INFORMAZIONI RISERVATE senza lo specifico consenso scritto di XXXXXXX.
5. Nessuna parte del contenuto di questo accordo, ovvero nessuna rivelazione fatta in base ad esso, può essere interpretata come una concessione, a YYYYYYYYYY, di una licenza o di altro diritto relativo alle INFORMAZIONI RISERVATE rivelate, ancorché contenute in un qualsiasi brevetto concesso, o che verrà in seguito concesso e di proprietà di XXXXXXX.
6. Qualora venisse instaurato un rapporto di fornitura, di collaborazione o di sub-licenza tra le Parti, detto rapporto sarà regolato da rapporti giuridici specifici ma soggiacerà sempre e comunque al presente accordo.
7. YYYYYYYYYY si impegna a tenere regolarmente e tempestivamente informata XXXXXXX di tutti i risultati relativi a conteggi, prove, sperimentazioni o verifiche effettuate, nonché alle valutazioni tecniche connesse. XXXXXXX garantisce la completezza e la bontà delle INFORMAZIONI RISERVATE.
8. Il presente accordo entra in vigore alla firma delle Parti e termina dopo kkkkkk anni salvo le clausole che sopravvivono ad esso.
9. Su semplice richiesta scritta di XXXXXXX, YYYYYYYYYY deve restituire a XXXXXXX, ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo.
10. YYYYYYYYYY riconosce che la violazione degli obblighi di riservatezza costituisce diritto per XXXXXXX di ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti, indiretti e consequenziali derivanti da tale violazione e legittima XXXXXXX ad agire con i procedimenti cautelari di urgenza senza alcun pregiudizio di ulteriori azioni per il risarcimento di danni da parte di XXXXXXX.

11. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia tra le parti in ordine alla validità, esecuzione ed interpretazione del presente accordo, il foro competente esclusivo sarà quello di ??????.

Letto, accettato e sottoscritto,

?????, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
XXXXXX

\_\_\_\_\_  
YYYYYYYYYY

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, YYYYYYYYYY dichiara di approvare espressamente le clausole 3, 7, 10, 11 del presente accordo.

\_\_\_\_\_  
YYYYYYYYYY



**ALLEGATO 5**

**PARTECIPANTI AL GRUPPO DI LAVORO**

Marta Affer (AIDI)

Paolo Bergaglio (Federazione Gomma Plastica – Unionplast)

Bosi Marco (AIDI)

Umberto Bona (AIDI)

Maurizio Bonuomo (AIDI)

Andrea Cassinari (Assografici/Giflex)

Dario Dainelli (Assografici/Giflex e Federazione Gomma Plastica – Unionplast)

Antonio Feola (AIDI)

Marino Lamperti (Federazione Gomma Plastica – Unionplast)

Silvia Marchese (AIDI)

Luca Ruini (AIDI)

Italo Vailati (Assografici/Giflex)